

**ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI**

**STATUTO**

ai sensi Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n.213

## INDICE

Art. 1 - Denominazione, natura giuridica, finalità	pag.	3
Art. 2 - Missione e obiettivi di ricerca		4
Art. 3 - Documento di visione strategica e piani di attività		6
Art. 4 - Strumenti		6
Art. 5 - Organi		7
Art. 6 - Presidente		7
Art. 7 - Consiglio di amministrazione		9
Art. 8 - Consiglio scientifico		13
Art. 9 - Collegio dei Revisori dei conti		15
Art.10 - Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV)		16
Art.11 - Vigilanza ministeriale e controllo della Corte dei Conti		16
Art.12 - Direttore amministrativo		17
Art.13 - Struttura organizzativa		19
Art.14 - Infrastruttura di ricerca		20
Art.15 - Attività editoriale		21
Art.16 - Personale		21
Art.17 - Regolamenti		22
Art.18 - Risorse finanziarie		24
Art.19 - Incompatibilità		24
Art.20 - Indennità e compensi		25
Art.21 - Difesa e rappresentanza in giudizio		26
Art.22 - Disposizioni transitorie e finali		26

## TITOLO I – ASPETTI GENERALI

### Art. 1

#### DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA, FINALITÀ

1. L'ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI (di seguito denominato IISG), ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale, ai sensi dell'articolo 1- quinquies, comma 4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 5 dicembre 2005, n.250, opera secondo le disposizioni previste dal presente Statuto sulla base degli indirizzi generali definiti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito denominato Ministero vigilante) nel rispetto dell'art.33, sesto comma, della Costituzione e in coerenza con i principi della Carta Europea dei Ricercatori allegata alla raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 n.251/CE.
2. L'IISG ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica e culturale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile in conformità al Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213 e successive modifiche e integrazioni (di seguito denominato D.lgs. n.213/2009), in attuazione dell'art.1 della legge 27 settembre 2007, n.165, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
3. L'IISG, nell'attuazione dei suoi compiti, favorisce forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie, promuovendo e coordinando progetti e cooperazioni a carattere nazionale ed internazionale, assumendo modelli organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica di riferimento. A tale fine la Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta Europea dei Ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), si intendono qui recepiti compatibilmente con le normative vigenti e i principi dell'ordinamento nazionale. Al fine di contribuire a rendere la struttura delle carriere del personale ricercatore e tecnologo comparabile tra settori e paesi, l'IISG tiene conto delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers.
4. L'IISG ha sede legale in Roma, in via Calandrelli 25, nell'immobile denominato "Villa Sciarra-Wurts", del quale ha la disponibilità in uso gratuito ai sensi della citata legge istitutiva.
5. La sua organizzazione è disciplinata da Regolamenti ispirati ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza della gestione, nonché di efficienza e snellezza operativa.

Essa, inoltre, è tesa a garantire pari opportunità di genere e a prevenire ogni forma di discriminazione.

Art. 2

MISSIONE E OBIETTIVI DI RICERCA

4

1. In coerenza con i contenuti del Programma Nazionale della Ricerca (PNR), con gli obiettivi strategici fissati dal Ministero vigilante e dall'Unione Europea, con la Carta Europea dei Ricercatori, nonché con il fabbisogno e con il modello strutturale di funzionamento previsti per il raggiungimento degli scopi istituzionali e il buon andamento delle attività, l'IISG:
  - a) svolge ricerca scientifica nell'ambito delle conoscenze relative alla lingua, letteratura e cultura dei paesi di lingua tedesca e di lingue nordiche, nelle dinamiche dei vicendevoli apporti alla casa comune europea, promuovendo con metodi interculturali e interdisciplinari il confronto nonché l'interazione fra le diverse tradizioni e prospettive di conoscenza, e in tal modo contribuendo allo sviluppo della ricerca e al progresso del sapere;
  - b) promuove, realizza, coordina e concorre a iniziative e attività di studio sulla vita culturale, artistica, scientifica e socio-politica dei popoli dell'Europa centro- settentrionale e sui loro reciproci rapporti con la cultura italiana ed europea;
  - c) svolge altresì ricerca scientifica nell'ambito di tutte le discipline comprese nelle *social sciences and humanities*;
  - d) cura la diffusione e la pubblicazione delle ricerche e degli studi svolti;
  - e) promuove e realizza, sulla base di apposite convenzioni con le università, corsi di dottorato di ricerca nei settori di competenza anche con il coinvolgimento delle Istituzioni sociali ed economiche pubbliche e private;
  - f) svolge, su richiesta, attività di consulenza tecnico-scientifica e può fornire servizi a terzi in regime di diritto privato;
  - g) promuove lo sviluppo della conoscenza delle materie di area germanistica ovvero di cultura europea nella scuola, nell'Università, nella Comunità scientifica e nella società mediante attività formative, di divulgazione e di comunicazione;
  - h) tutela e aggiorna il proprio patrimonio archivistico e librario, costituito dalla Biblioteca e dall'Archivio storico, assicurandone l'accessibilità e consultazione a livello internazionale attraverso l'aggiornamento dell'attività di informatizzazione e messa in rete;
  - i) valorizza il proprio patrimonio bibliografico, archivistico e storico sviluppandone e organizzandone l'acquisizione, la conservazione e la fruizione, attivando servizi volti alla

diffusione delle culture germaniche, garantendo il supporto alla ricerca per quanto riguarda il materiale moderno e organizzando attività museali/espositive per quanto riguarda il materiale storico;

- j) promuove l'applicazione della Carta europea dei ricercatori, del Codice di Condotta per l'assunzione dei ricercatori e delle azioni europee per la definizione di un quadro di riferimento per le carriere nello spazio europeo della ricerca.
2. L'IISG per la realizzazione dei suoi compiti attua un costante scambio di rapporti con istituzioni accademiche, culturali, scientifiche ed economiche italiane e internazionali, stipulando con le stesse accordi e convenzioni e provvedendo ad adottare specifiche disposizioni per agevolare l'accoglienza e lo scambio dei dipendenti degli Enti coinvolti.
  3. Espleta altresì attività di formazione e di aggiornamento del proprio personale dipendente nonché degli altri Enti pubblici di ricerca, in riferimento agli obiettivi di ricerca di cui al comma 1, anche avvalendosi del sistema unico della formazione pubblica di cui all'art. 1 del DPR n. 70 del 16 aprile 2013. Può svolgere attività di formazione degli insegnanti negli ambiti previsti dalla sua missione e dai suoi obiettivi di ricerca secondo le direttive del MIUR, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

### Art. 3

#### DOCUMENTO DI VISIONE STRATEGICA E PIANI DI ATTIVITÀ

1. L'IISG predispose un Documento di Visione Strategica decennale (di seguito denominato DVS), da aggiornare secondo necessità.
2. In coerenza con il Programma Nazionale della Ricerca e tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministero vigilante, agisce mediante le proprie strutture sulla base di un Piano Triennale di Attività, (di seguito denominato PTA), aggiornato annualmente, con il quale determina anche la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale. Il PTA individua e descrive gli obiettivi strategici, le linee di sviluppo, i progetti interdisciplinari e le relative risorse necessarie e costituisce la base per la predisposizione del bilancio preventivo, nonché per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi.
3. Il DVS, il PTA e i relativi aggiornamenti annuali sono proposti dal Presidente e adottati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio Scientifico, e sottoposti al Ministero vigilante, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 213/2009.

4. Il PTA e i relativi aggiornamenti annuali sono valutati e approvati dal Ministero vigilante con le modalità previste all'art.7, comma 2, del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218 e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.lgs. n. 218/2016)

Art. 4

**STRUMENTI**

1. L'IISG, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1 e di ogni altra attività connessa, secondo criteri e modalità determinati con i Regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, del personale e di organizzazione, può:
- a) attuare un costante scambio di rapporti con istituzioni accademiche, culturali, scientifiche ed economiche italiane, comunitarie e internazionali adottando specifiche disposizioni per agevolare l'accoglienza e lo scambio dei dipendenti degli Enti coinvolti;
  - b) stipulare accordi e convenzioni;
  - c) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, consorzi o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
  - d) partecipare alla costituzione e alla conduzione scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
  - e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

**TITOLO II – INDIRIZZO E CONTROLLO**

Art. 5

**ORGANI**

1. Sono Organi dell'IISG:
- Il Presidente;
  - Il Consiglio di Amministrazione;
  - Il Consiglio scientifico;
  - Il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 6

## PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, è responsabile delle relazioni nazionali e internazionali. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente ha facoltà di conferire deleghe e procure.
2. Il Presidente è individuato tra persone di alta qualificazione scientifica ed esperienza ai vertici di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della cultura e della ricerca. È nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, secondo le procedure di selezione e presentazione delle candidature di cui all'art.11 del D.lgs. n.213/2009; dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.
3. Il Presidente:
  - a) propone al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio scientifico le linee di programmazione e di indirizzo strategico;
  - b) coordina le linee di programmazione e di indirizzo strategico;
  - c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;
  - d) vigila e sovrintende sulle attività dell'Ente e ne controlla il corretto svolgimento, assicurandone la coerenza con i fini istituzionali;
  - e) cura l'attuazione delle linee guida per lo sviluppo dell'Ente adottate dal Consiglio di Amministrazione e formula, sentito il Consiglio scientifico, la proposta del DVS, del PTA, dei relativi aggiornamenti annuali, di documenti programmatici a integrazione del PTA da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
  - f) adotta provvedimenti d'urgenza, di competenza del Consiglio di Amministrazione, in casi di necessità comprovata, da sottoporre a ratifica nella prima riunione utile, da convocare entro sessanta giorni dalla data nella quale essi sono stati assunti;
  - g) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema e le proposte di modifica dello Statuto e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;
  - h) conferisce l'incarico di Direttore amministrativo su conforme parere del Consiglio di Amministrazione;
  - i) cura la predisposizione di una relazione illustrativa, da allegare allo schema di rendiconto generale, sulla base della relazione sulla gestione predisposta dal Direttore amministrativo;
  - j) concede i congedi per motivi di studio o di ricerca di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 218/2016;
  - k) partecipa alla Consulta dei Presidenti degli Enti di ricerca, di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 218/2016;
  - l) esercita ogni altro potere non espressamente riservato dalla legge o dallo Statuto ad altri Organi;

- m) concede il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Ente;
  - n) definisce l'utilizzazione degli spazi all'interno della sede dell'Istituto Italiano di Studi Germanici (Villa Sciarra-Wurts) nel rispetto della normativa vigente;
  - o) è parte con il Direttore amministrativo della delegazione trattante in sede di contrattazione con le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art.34 del CCNL 07.04.2006.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Presidente delega a sostituirlo il vicepresidente.

#### Art. 7

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'IISG ha competenze di indirizzo e di programmazione strategica relative agli atti di organizzazione, funzionamento, amministrazione e gestione dell'IISG. In conformità dell'art.8, comma 1 b), del D.lgs. n.213/2009, è composto di tre membri, compreso il Presidente.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il Ministro nomina il Presidente e un altro componente. Il terzo membro è un ricercatore eletto dal personale di ruolo dell'IISG, dai ricercatori appartenenti ad altri Enti pubblici di ricerca che svolgono la loro attività scientifica in ambiti coerenti con le finalità scientifiche dell'IISG e dagli associati all'IISG. La partecipazione all'elettorato attivo dei ricercatori esterni all'Ente appartenenti agli enti pubblici di ricerca e degli associati all'IISG è subordinata alla richiesta da parte degli interessati, alla valutazione del Consiglio Scientifico dell'Ente e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nei limiti delle proprie competenze:
  - a) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, lo Statuto e i Regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, del personale e di organizzazione, nonché le modifiche agli stessi, da sottoporre al controllo di legittimità e di merito da parte del Ministero vigilante, ai sensi degli artt.3 e 4 del D.lgs. n.218/2016;
  - b) delibera il DVS, il PTA e i relativi aggiornamenti annuali, sulla base delle linee di programmazione e di indirizzo strategico, in conformità alle finalità statutarie, agli obiettivi enunciati nel PNR, previo parere del Consiglio scientifico e sentito il Direttore Amministrativo in relazione alle risorse umane e finanziarie. Le delibere di approvazione del DVS e del PTA sono adottate ai sensi dell'art.5 del D.lgs. n.213/2009 e dell'art.7 del D.lgs. 218/2016;

- c) approva il bilancio di previsione, le eventuali variazioni, il Rendiconto generale e le relative relazioni di accompagnamento;
- d) ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- e) delibera sull'organizzazione complessiva dell'Ente, comprensiva dell'architettura generale della struttura e degli uffici, nonché delle specifiche funzioni e responsabilità del personale e dei criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni;
- f) delibera la nomina del Direttore amministrativo;
- g) approva il Piano triennale della Performance e la relativa relazione, di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b) del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e successive modifiche e integrazioni (di seguito denominato D.lgs. n.150/2009), nonché gli eventuali aggiornamenti annuali dello stesso;
- h) delibera, ai sensi dell'art.9 del D.lgs. n.218/2016, in merito alla programmazione del fabbisogno di personale dell'IISG e sulle conseguenti determinazioni;
- i) delibera le procedure concorsuali per l'assunzione del personale, anche a tempo determinato, nonché in materia di mobilità, comandi e distacchi secondo le modalità indicate nel Regolamento del personale;
- j) individua, secondo le modalità indicate all'art.16 del D.lgs. 25 novembre 2016, n.218, i ricercatori o tecnologi italiani o stranieri in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo, da candidare per l'assunzione per chiamata diretta a tempo indeterminato;
- k) delibera in ordine agli aspetti finanziari derivanti da rapporti contrattuali con oneri per l'amministrazione e su ogni altra materia attribuitagli dalla legge e dai regolamenti nei limiti di quanto previsto dall'art.4 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni (di seguito denominato D.lgs. n.165/2001);
- l) può istituire i premi biennali per la valorizzazione del merito di cui all'art.15 del D.lgs. n.218/2016 e ne disciplina le modalità di assegnazione;
- m) delibera sulla costituzione o partecipazione a fondi di investimento ai sensi dell'art.16 del D.lgs. n.213/2009;
- n) delibera su convenzioni e accordi quadro con le università e con gli altri enti e organismi pubblici o privati nazionali o internazionali;
- o) delibera in merito a: partecipazione o costituzione di consorzi, fondazioni, società e centri di ricerca nazionali e internazionali. La costituzione di società o partecipazione in società deve essere autorizzata dal Ministero vigilante, indipendentemente dall'entità dell'apporto di capitale. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministero

- vigilante l'autorizzazione s'intende concessa. Per la costituzione di società o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a euro 500.000 (cinquecentomila/00) o con quota pari al 50% del predetto capitale sociale è inoltre richiesto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere;
- p) adotta, nei limiti indicati nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, le determinazioni concernenti il patrimonio immobiliare, mutui, assicurazioni, fondi di investimento e su altre operazioni finanziarie delibera il piano di rientro di cui all'art.18, comma 2 del D.lgs. 25 novembre 2016, n.218 in caso di dichiarazione di dissesto finanziario;
- q) delibera la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione scelto in una rosa di nomi proposta dal Presidente secondo le modalità di cui al successivo art.10. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di cui al presente comma 3 sono immediatamente esecutive a eccezione di quelle che, ai sensi della normativa vigente, sono soggette ad approvazione del Ministero vigilante;
- r) elegge al suo interno un Vice Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni. Il Vice Presidente è anche Vice Presidente dell'Ente.
4. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nei limiti delle proprie competenze:
- a) nomina i cinque componenti del Consiglio Scientifico;
  - b) esprime parere vincolante sulla validità curriculare delle proposte per l'affidamento di incarichi dirigenziali, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2, del D.lgs. n.213/2009;
  - c) approva gli adempimenti di carattere generale previsti dal CCNL;
  - d) delibera l'ordinamento concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - e) delibera su ogni altro caso e materia non vincolati da normative di legge e da regolamenti interni.
- Le deliberazioni di cui al presente comma 4 sono immediatamente esecutive.
5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno per l'approvazione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali, del bilancio di previsione e del rendiconto generale. La convocazione, che contiene l'ordine del giorno al quale sono allegati gli atti relativi, è effettuata dal Presidente ed è inviata in forma scritta, anche mediante idonei strumenti telematici, almeno sette giorni prima. Il Consiglio di Amministrazione è, inoltre, convocato ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un Consigliere.
6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
7. È possibile partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione tramite videoconferenza o altri

strumenti telematici che consentano di identificare in modo certo tutti i partecipanti collegati, permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso, ammettendone il voto.

8. Nei casi di modifiche di Statuto e dei Regolamenti, riordino e istituzione di strutture, investimenti in infrastrutture, commesse e richieste di finanziamento, è richiesta la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.
9. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore amministrativo che funge da Segretario verbalizzatore.
10. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzatore. Essi sono raccolti, numerati cronologicamente e resi pubblici, anche con mezzi informatici, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati personali.
11. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica alla scadenza del mandato, fatte salve le proroghe previste dalla normativa vigente. Qualora, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica prima della scadenza del mandato, oppure non partecipino a più di tre sedute consecutive, sono sostituiti secondo le procedure previste nel comma 2 del presente art.7. La sostituzione dei componenti cessati anticipatamente dal mandato è effettuata secondo le medesime modalità previste per la nomina.
12. Le nomine effettuate in sostituzione nel corso del quadriennio hanno validità fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

## Art. 8

### CONSIGLIO SCIENTIFICO

1. Il Consiglio scientifico dell'IISG, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è formato da cinque componenti. Quattro di essi sono scelti tra persone di alta qualificazione scientifica e culturale, appartenenti ad aree disciplinari nell'ambito della germanistica, della linguistica, delle scienze umane, delle scienze storiche, economiche, giuridiche, e delle scienze della politica secondo quanto stabilito dall'art.10, comma 2, del D.lgs. n.213/2009 previa consultazione da parte del Consiglio d'Amministrazione della comunità scientifica nazionale e internazionale. Il quinto membro è un ricercatore eletto dal personale di ruolo dell'IISG, dai ricercatori appartenenti ad altri Enti di pubblici di ricerca che svolgono la loro attività scientifica in ambiti coerenti con le finalità scientifiche dell'IISG e dagli associati all'IISG. La partecipazione all'elettorato attivo dei ricercatori esterni

all'Ente appartenenti agli enti pubblici di ricerca e degli associati all'IISG è subordinata alla richiesta da parte degli interessati, alla valutazione del Consiglio Scientifico dell'Ente e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio Scientifico:

- a) svolge funzioni propositive e consultive in materia di programmazione relativamente all'attività scientifica dell'IISG, riguardo ai documenti di pianificazione, al DVS, al PTA e ai suoi aggiornamenti annuali;
- b) realizza analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca di competenza;
- c) individua le possibili linee evolutive della ricerca di competenza, formulando proposte d'indirizzo e di partecipazione a programmi di ricerca nazionali, comunitari e internazionali;
- d) esprime parere sugli argomenti di carattere scientifico relativi all'attività dell'Ente sottoposti dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.
- e) formula, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o del Presidente, proposte e pareri su accordi di collaborazione e contratti di ricerca in via di definizione, nonché su progetti e programmi di attività relativamente alla loro fattibilità, trasferibilità dei risultati e impatto economico-sociale.
- f) valuta le richieste di cui all'art.7 co. 2 e all'art.8. co.1.

3. I pareri del Consiglio scientifico devono essere espressi entro trenta giorni dalla data nella quale sono richiesti, fatti salvi casi particolari adeguatamente motivati.

4. Il Consiglio scientifico nella prima seduta nomina al suo interno un Coordinatore, ed è convocato tutte le volte che il Coordinatore o il Presidente ne ravvisino la necessità, ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti e, comunque, almeno due volte l'anno. La convocazione, inviata in forma scritta, anche mediante idonei strumenti telematici, almeno sette giorni prima, contiene l'ordine del giorno, al quale sono allegati gli atti relativi.

5. Le riunioni del Consiglio scientifico sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale il voto del Coordinatore. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente e, per quanto di competenza, il Direttore generale. In relazione agli argomenti trattati, possono essere invitati esperti interni ed esterni all'IISG.

6. È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Scientifico tramite videoconferenza o altri strumenti telematici che consentano di identificare in modo certo tutti i partecipanti collegati, permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso, ammettendone il voto.

7. Il Consiglio scientifico nomina, al suo interno, un Segretario, con il compito di redigere i verbali delle sedute, che sottoscrive con il Coordinatore.
8. I verbali delle sedute sono raccolti, numerati cronologicamente e resi pubblici, anche con mezzi informatici, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati personali.
9. Il Consiglio scientifico, nello svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi di personale dell'IISG.
10. Il Consiglio scientifico dura in carica quattro anni e può essere confermato collegialmente o singolarmente.
11. Qualora, per qualsiasi motivo, taluni dei componenti del Consiglio scientifico cessino dalla carica prima della scadenza del mandato, oppure non partecipino a tre sedute consecutive, sono sostituiti secondo le procedure di cui al comma 1 del presente art.8. I nuovi Consiglieri rimangono in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio scientifico.

#### Art. 9

#### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 e seguenti del codice civile per quanto applicabile.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, nominati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con proprio decreto, il quale designa due componenti, di cui almeno uno è scelto tra pubblici dipendenti con attestato di iscrizione nel Registro dei revisori contabili. Il terzo componente è designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, e assume le funzioni di Presidente del Collegio. I membri del Collegio dei Revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il Collegio dei Revisori, in particolare, controlla la legittimità della gestione amministrativa e contabile dell'IISG; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie; esamina i bilanci dell'IISG redigendo apposite relazioni; effettua periodiche verifiche di cassa; può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo.
4. Il Collegio dei Revisori stabilisce la scadenza delle proprie riunioni e le regole del proprio funzionamento.
5. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione nelle quali viene deliberato il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, e possono assistere a qualunque altra seduta del Consiglio. Il Collegio dei revisori dei conti può richiedere al

Presidente la convocazione del Consiglio di amministrazione.

6. I documenti relativi agli atti deliberativi su cui il Collegio deve esprimere il proprio parere sono inviati allo stesso almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adozione degli atti, fatta salva la possibilità di termini più brevi, concordati con il Presidente del Collegio.
7. Di ogni riunione del Collegio dei Revisori dei conti è redatto apposito verbale, numerato cronologicamente e raccolto in apposito archivio. I compiti di segreteria sono svolti dal personale dell'IISG.

#### Art. 10

#### ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV)

1. L'IISG sviluppa processi di valutazione dei risultati e prodotti delle proprie attività di gestione e di ricerca.
2. L'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (di seguito denominato OIV), è organo monocratico che svolge in autonomia le attività di cui all'art.14 del D.lgs.150/2009, nonché gli ulteriori adempimenti ad esso affidati dalla vigente normativa in materia.
3. L'OIV è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, in base ai requisiti e alle modalità fissate nella normativa di riferimento.
4. L'OIV esercita in autonomia le attività di cui all'art.14 del D.lgs. n.150/2009 ed espleta gli adempimenti di sua pertinenza previsti nella Legge n.190/2012, all'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n.105 e nella normativa vigente in materia.
5. L'OIV, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, opera in particolare nei seguenti ambiti: valutazione interna, audit in base agli standard internazionali della UE e controllo strategico, ai sensi dell'art.6, comma 1 del Decreto legislativo n.286/1999, riferendo, in proposito, direttamente al Consiglio di Amministrazione.
6. Presso l'OIV è costituita, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

#### Art. 11

## VIGILANZA MINISTERIALE E CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

1. I bilanci preventivi, le eventuali variazioni e i bilanci consuntivi, incluse le relative relazioni di accompagnamento, nonché le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, sono inviati al Ministero vigilante ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
2. La Corte dei conti esercita il controllo sull'IISG secondo le modalità stabilite dall'art.3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n.20 e successive modifiche ed integrazioni, nonché con le modalità di cui all'art.12 della legge 21 marzo 1958, n.259.
3. Gli atti e i contratti dell'IISG di cui all'art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, non sono soggetti al controllo previsto dall'art.3, comma 1, lett. f-bis) della legge 14 gennaio 1994, n.20 e successive modificazioni e integrazioni.

### TITOLO III – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

#### Art. 12

#### DIRETTORE AMMINISTRATIVO

#### DIRETTORE AMMINISTRATIVO

1. Il Direttore amministrativo organizza e coordina gli uffici amministrativi, contabili e finanziari dell'IISG sulla base delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal Presidente e dal Consiglio d'Amministrazione. Assicura il trattamento contabile delle transazioni economiche in base alla normativa vigente e sovrintende alla realizzazione del bilancio di esercizio. Analizza gli scostamenti tra quanto programmato e quanto realizzato, individuando i fattori e le cause determinati, prospettando interventi migliorativi nella gestione. E' responsabile della funzione amministrazione e contabilità e si occupa di coordinare le risorse umane che gli sono state assegnate. Al Direttore amministrativo spetta l'emanazione di atti a rilevanza interna ed esterna in base alle indicazioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009 e ss. mm. e ii., e a tal fine adotta gli atti amministrativi di gestione e quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Svolge ogni altro compito attribuitogli dai regolamenti dell'IISG. Conformemente all'art. 15 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 le attribuzioni del Direttore amministrativo non si estendono alla gestione della ricerca e della didattica

2. In particolare il Direttore amministrativo:

- a) predispose il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo dell'Ente e le relative variazioni;
- b) elabora la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Ente e li sottopone al Presidente, che la presenta al Consiglio d'Amministrazione;
- c) predispose gli schemi e le modifiche dei Regolamenti e li sottopone al Presidente che li presenta al Consiglio d'Amministrazione;
- d) predispose il Piano triennale della performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 150/2009, inclusivo degli obiettivi individuali annuali assegnati ai dirigenti, ai sensi degli artt. 5 e 9 dello stesso decreto legislativo e lo sottopone al Presidente che lo sottopone al Consiglio d'Amministrazione;
- e) sottopone al Consiglio d'Amministrazione la documentazione finalizzata alla realizzazione del Piano Triennale delle Attività per quanto riguarda la determinazione della consistenza dell'organico e il piano di fabbisogno del personale amministrativo;
- f) predispose il piano di rientro di cui all'art. 18, comma 2 del D.Lgs. 218/2016 in caso di dichiarazione di dissesto finanziario;
- g) coadiuva il Presidente nelle relazioni con le organizzazioni sindacali e nell'applicazione delle risoluzioni assunte in sede di contrattazione sindacale secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio d'Amministrazione;
- h) esercita nei confronti del personale il potere disciplinare nei limiti delle sanzioni previste nei contratti di lavoro e dal regolamento del personale;
- i) emana istruzioni, direttive ed ordini di servizio ai responsabili apicali, ferma restando la competenza e la responsabilità di questi ultimi nella scelta delle azioni per l'attuazione delle disposizioni;
- j) esprime pareri, se richiesto anche per iscritto, in ordine a problemi di natura giuridico - amministrativa;
- k) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio d'Amministrazione in cui assume la funzione di segretario verbalizzatore;
- l) provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione e dei provvedimenti del Presidente;
- m) esprime il parere di regolarità, in relazione alle sue competenze, su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio d'amministrazione;
- n) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal

Presidente dell'Ente;

o) è datore di lavoro anche agli effetti delle responsabilità derivanti dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

17

3. L'incarico di Direttore amministrativo è attribuito dal Presidente, su conforme parere del Consiglio d'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6, lettera h) del presente Statuto, ed è scelto attraverso procedura di selezione pubblica tra persone di consolidata qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli Enti Pubblici. Il rapporto di lavoro del Direttore amministrativo, inquadrato nel profilo professionale di dirigente di II fascia, è regolato con contratto di diritto privato nel quale è definito anche il corrispondente trattamento economico nel rispetto dei principi definiti dagli artt.24 e 27 del D.lgs. n.165/2001.

#### Art. 13

#### STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. La struttura organizzativa dell'IISG è definita sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilità di programmazione e indirizzo strategico, competenze e responsabilità gestionali, funzioni valutative e di controllo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.lgs. n.213/2009.
2. La Struttura Organizzativa si articola in Struttura di ricerca e Struttura amministrativa.
3. La Struttura di ricerca ha il compito di concorrere all'elaborazione e realizzazione dei programmi e attività scientifiche dell'Ente. In particolare la Struttura di ricerca provvede:
  - a) allo svolgimento dei programmi di ricerca inclusi nel PTA delle attività, provvede altresì al raccordo con studiosi e ricercatori interni ed esterni;
  - b) alla conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio bibliografico e archivistico dell'Ente;
  - c) alla elaborazione e diffusione delle attività di ricerca per quanto riguarda le loro risultanze;
  - d) alla promozione di attività di alta formazione nonché diffusione delle conoscenze ai fini educativi e più in generale culturali;
  - e) per il supporto delle attività della Struttura di ricerca, l'IISG può avvalersi, con l'attivazione di convenzioni, affiliazioni, comandi e distacchi, di personale di altri Enti di ricerca e delle Università;
  - f) all'interno della Struttura di Ricerca possono essere costituite unità di ricerca e centri di ricerca collegati a linee di ricerca specifiche e a progetti scientifici specifici da svolgere all'interno

dell'IISG, ovvero in convenzione o altra forma di accordo con istituzioni italiane o internazionali. Tali strutture possono agire nell'autonomia scientifica riconosciuta ai ricercatori e tecnologi, ma in accordo con le delibere del Consiglio di Amministrazione in materia di missione scientifica dell'Ente;

- g) la Struttura di Ricerca dell'IISG può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, di collaborazioni con ricercatori di elevata esperienza e qualificazione, sia italiani sia internazionali. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà con proprio provvedimento i criteri generali in materia di personale;
  - h) per il supporto alle attività di Terza Missione l'IISG può avvalersi dell'attivazione di convenzioni, comandi e distacchi di personale delle scuole superiori senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.
4. La Struttura amministrativa coordinata dal Direttore amministrativo ha il compito di svolgere attività amministrative, contabili e tecniche occorrenti per l'espletamento delle attività dell'Ente. In particolare la Struttura amministrativa cura e provvede, in attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto di quanto all'art.7:
- a) agli affari generali, legali e ai contratti;
  - b) alla gestione del personale;
  - c) ai bilanci, alla contabilità generale, agli adempimenti fiscali.

#### Art. 14

#### INFRASTRUTTURA DI RICERCA

1. L'IISG è dotato di una Infrastruttura di ricerca costituita dalla storica Biblioteca di settantamila volumi, in periodico aggiornamento e accrescimento, utilizzata dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale per indagini, studi e ricerche di primario interesse scientifico, comprendente inoltre gli archivi storici dell'Ente costituiti da documenti, materiali, pubblicazioni, fondi librari e corrispondenze di germanisti italiani, anch'essi in continuo aggiornamento e ampliamento. La Biblioteca aderisce al Sistema Bibliotecario Nazionale ed è utilizzata anche per favorire attività aggreganti tra tutti gli attori del sistema della ricerca, in conformità all'art. 15, comma 1, del D.lgs. n.213/2009.
2. Sovrintende alla Biblioteca dell'IISG il Bibliotecario, che viene selezionato mediante concorso pubblico.

#### Art. 15

## ATTIVITÀ EDITORIALE

19

1. L'IISG è dotato della Casa editrice «Edizioni Studi Germanici» iscritta presso il ROC (Registro operatori di comunicazione) con il numero ROC22494.
2. Il Consiglio di Amministrazione sceglie il Direttore editoriale al proprio interno, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per le altre attività editoriali il Consiglio di Amministrazione e il Direttore editoriale si avvalgono della collaborazione di esperti altamente qualificati nelle attività di competenza ovvero dei membri del Consiglio scientifico, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Art. 16

#### PERSONALE

1. Per assolvere ai propri fini istituzionali, l'IISG si avvale di personale dipendente ricercatore, tecnico ed amministrativo, nonché di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato e/o in regime di mobilità.
2. Per svolgere l'attività di ricerca l'IISG può anche avvalersi di personale dipendente di Università italiane e straniere, Enti di Ricerca nazionali o internazionali, pubblici o privati, altre Istituzioni pubbliche o private, mediante associazione alle attività con incarico di collaborazione, mediante affiliazione e, per i ricercatori di alta eccellenza scientifica, con incarico di ricerca.
3. Incarichi di ricerca di particolare rilievo possono essere conferiti, inoltre, a personale docente o di ricerca già dipendente di Università italiane e straniere, Enti di ricerca nazionali o internazionali, pubblici o privati, altre Istituzioni scientifiche pubbliche o private.
4. Il rapporto di lavoro del personale è disciplinato dalla normativa vigente e dal contratto collettivo di lavoro stipulato nell'ambito del comparto di riferimento, tenuto conto delle specificità e delle responsabilità derivanti dalle attività dell'IISG.

## TITOLO IV – REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 17

#### REGOLAMENTI

1. L'IISG si dota dei regolamenti di Amministrazione, finanza e contabilità, del Personale e di Organizzazione e funzionamento, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n.213/2009 e dell'art.3 del D.lgs. n.218/2016.
2. I Regolamenti recepiscono le previsioni di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), tenendo altresì conto delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers.
3. Il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio della gestione finanziaria e contabile, e in particolare definisce:
  - a) l'attività amministrativo-contabile, inclusa la redazione dei bilanci, in conformità alla normativa generale vigente in materia di contabilità pubblica e ai principi di cui al D.lgs. 31 maggio 2011, n.91 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) le modalità di acquisto di beni, servizi e forniture, in conformità alla normativa nazionale ed europea;
  - c) i criteri e le modalità di partecipazione ad associazioni, fondazioni, consorzi o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
4. Il Regolamento del Personale è adottato in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e in particolare definisce:
  - a) le modalità per la gestione e l'amministrazione del personale;
  - b) le procedure per il reclutamento del personale ricercatore, tecnico ed amministrativo;
  - c) le misure organizzative volte a potenziare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori;
  - d) le procedure di mobilità, comando, distacco e congedo per motivi di studio o di ricerca scientifica e tecnologica del personale dell'IISG, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n.218/2016;
  - e) i criteri e le modalità per il rimborso delle spese di missione di cui all'art. 13 D.lgs. n.218/2016;
  - f) le specifiche disposizioni che agevolino la mobilità dei dipendenti tra istituzioni, enti e organizzazioni di ricerca in ambito nazionale ed internazionale, nonché imprese e soggetti privati, anche ai fini dell'interscambio di competenze tra pubblico e privato;
  - g) i criteri e le modalità e di associazione alle attività dell'IISG.
5. Il Regolamento di Organizzazione e funzionamento in particolare definisce:
  - a) l'organizzazione generale delle strutture e degli uffici dell'IISG;
  - b) promuove la semplificazione amministrativa;
  - c) individua i criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni, prevedendo anche modalità flessibili ed innovative di gestione.

6. I Regolamenti di Amministrazione, finanza e contabilità, del Personale e di Organizzazione e funzionamento sono adottati dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti al controllo di legittimità e di merito del Ministero vigilante, secondo le modalità previste dal D.lgs. n.218/2016.
7. L'IISG si dota di altri regolamenti interni su specifiche materie.

#### Art. 18

#### RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse finanziarie dell'IISG sono costituite:
  - a) dai contributi previsti per legge;
  - b) dai proventi e dai contributi derivanti dalle Convenzioni stipulate con altri soggetti;
  - c) da contributi dell'Unione Europea, di Organismi Internazionali e di Pubbliche Amministrazioni, per la partecipazione a programmi e progetti;
  - d) da proventi di attività proprie, ivi comprese le entrate derivanti da sponsorizzazioni;
  - e) da donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente sottoscritti;
  - f) da proventi derivanti dallo sfruttamento degli spazi a disposizione dell'IISG;
  - g) da altre entrate.

#### Art. 19

#### INCOMPATIBILITÀ

1. Le cariche di Presidente, di membro del Consiglio di Amministrazione, di Revisore dei Conti, di membro del Consiglio Scientifico, di Direttore amministrativo, sono incompatibili con la partecipazione a Commissioni di concorso riguardanti il personale dell'IISG.
2. Il Presidente, in conformità al disposto dell'art. 6 comma 10 della legge n.240/2010, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'art.12 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa, senza assegni, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.lgs. n.165/2001.
3. Il Direttore amministrativo, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'art.12 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento, dell'anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001.
4. Le cariche di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili con

la carica di Revisore dei conti. Le cariche di Presidente, di componente del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio scientifico e del Collegio dei Revisori dei conti sono incompatibili con:

- a) la nomina a Direttore amministrativo;
  - b) la partecipazione a commissioni di concorso riguardanti il personale dell'IISG.
5. Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio scientifico, e del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere amministratori e dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca cui è interessato l'IISG.
  6. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione per la durata del loro mandato non possono ricoprire incarichi politici elettivi.
  7. Entro trenta giorni dalla nomina i soggetti di cui al presente articolo dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi.
  8. Ove sussista tale situazione il Presidente o chi ne fa le veci invita gli interessati a esercitare l'opzione nei successivi trenta giorni. Trascorso tale termine, ove perduri la causa di incompatibilità il Presidente o chi ne fa le veci comunica tale circostanza al Ministero vigilante per i provvedimenti di competenza, ovvero revoca l'incarico del Direttore amministrativo se la situazione di incompatibilità riguarda tale soggetto.

#### Art. 20

#### INDENNITÀ E COMPENSI

1. Le indennità di carica spettano al Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti e sono determinate con provvedimento del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Il compenso dell'OIV è determinato dal Consiglio d'Amministrazione.
3. Al Presidente, ai Consiglieri, ai Revisori, al Magistrato delegato della Corte dei Conti e ai membri del Consiglio Scientifico è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute secondo quanto previsto dal regolamento per le missioni, nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente.

#### Art. 21

#### DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

1. L'IISG si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato secondo le modalità previste dal Regio Decreto 30 ottobre 1933, n.1611.

#### Art.22

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di cui al D.lgs. n.213/2009 e al D.lgs. n.218/2016, nonché alle disposizioni della legge 15 marzo1999, n.62 e del D.M. 5 gennaio 2000, n.59, in quanto compatibili e applicabili.
2. In sede di prima applicazione del presente Statuto e sino alla approvazione dei Regolamenti in esso previsti, continuano a trovare applicazione i Regolamenti ed i provvedimenti assunti secondo il precedente ordinamento, per le parti applicabili e compatibili.
3. Il presente Statuto e le successive modifiche sono pubblicati nel sito istituzionale dell'IISG e del Ministero vigilante. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è data notizia della pubblicazione dello Statuto e delle successive modifiche. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarli e farli osservare.
4. Lo Statuto e le successive modifiche entrano in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'IISG.
5. L'art. 7 comma 2 del presente Statuto entra in vigore alla scadenza dell'attuale Consiglio d'Amministrazione anche in caso di rinnovo del mandato.